

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma Sabato, 4 luglio 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 06-301

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1992, n. 1.

Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1992, n. 2.

Concessione di un contributo straordinario all'Associazione bellunesi nel mondo di Belluno per la realizzazione di una biblioteca museo dell'emigrazione Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1992, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12: «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1992, n. 4.

Acquisto immobile da destinare a sede unificata degli uffici regionali di Padova Pag. 4

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1992, n. 5.

Interventi di conservazione e mantenimento dei prati e dei prati-pascoli nelle aree montane Pag. 5

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1992, n. 6.

Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi Pag. 6

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1992, n. 7.

Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci del fiume Adige e Brenta Pag. 7

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1992, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, recante: «Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia"» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1992, n. 9.

Norme per la partecipazione all'associazione «Teatro stabile del Veneto - Carlo Goldoni» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1992, n. 10.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12: «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1992, n. 11.

Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1990. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1992, n. 12.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1992, n. 13.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994. Pag. 10

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1992, n. 16.

Amministrazione straordinaria di alcuni enti regionali.
Pag. 10

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1992, n. 17.

Proroga della durata in carica degli organi delle aziende di promozione turistica
Pag. 11

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1992, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1992.
Pag. 11

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1992, n. 16.

Modifica della legge regionale 19 agosto 1983, n. 28 recante norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne
Pag. 11

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1992, n. 2.

Modifica del quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1986, n. 19
Pag. 12

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 gennaio 1992, n. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9: «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la Disciplina del commercio»
Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 gennaio 1992, n. 4.

Regolamento di esecuzione sulle modalità di accesso all'impiego provinciale
Pag. 13

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1992, n. 1.

Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6 del 21 gennaio 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Veneto, con la presente legge, prevede azioni e stabilisce interventi per il sostegno, lo sviluppo e l'ammodernamento della gelsibachicoltura al fine di concorrere al mantenimento e allo sviluppo di redditi aziendali integrativi in settori non eccedentari a livello comunitario e di indirizzare le aziende alla tutela dell'ambiente ad al miglioramento del paesaggio rurale.

Art.

Interventi ordinari

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere, ad imprenditori agricoli singoli ed associati che svolgono l'attività gelsibachicola, un contributo non superiore al 70% delle spese riconosciute ammissibili, per l'attuazione di processi di innovazione e razionalizzazione degli allevamenti gelsibachicoli previsti nei programmi di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti, fra quelli operanti istituzionalmente nell'interesse dei produttori gelsibachicoli, cui affidare la predisposizione annuale di programmi di innovazione e razionalizzazione degli allevamenti gelsibachicoli e approva i programmi medesimi ai fini concessione dei benefici di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere all'Associazione nazionale bachicoltori un contributo annuo per studi ed iniziative volte al potenziamento ed alla valorizzazione del settore bachisericolo.

Art. 3.

Interventi straordinari

1. Al fine di concorrere a ridurre gli effetti negativi arrecati alla gelsibachicoltura da avversità di natura atmosferica o da eventi con carattere patologico, tali da determinare una perdita superiore al 35% della produzione, Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad imprenditori agricoli singoli ed associati che svolgono l'attività gelsibachicola e di vietare nelle zone di gelsibachicoltura l'uso di fitofarmaci che si sono verificati nocivi per questo tipo di coltivazione.

Art. 4.

Premi annuali di incentivazione all'impianto

1. Albo scopo di favorire, in armonia con le finalità di cui all'articolo 1, l'incremento delle superfici a gelseto, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per ogni ettaro di nuovo impianto specializzato, premi annuali di incentivazione, parametrati ai costi di coltivazione, a partire dal secondo anno e per tutta la fase di allevamento del gelseto. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere premi annuali a sostegno della coltivazione e dell'utilizzo di gelseti finalizzati all'allevamento di bachi da seta.

2. Gli interventi, di cui al comma 1, sono previsti in aggiunta alle provvidenze stabilite dall'articolo 39, comma 1, lettera c) numero 2, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

Art.

Modalità di attuazione degli interventi

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a stabilire le procedure per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e determina, altresì, i termini e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle provvidenze da essa previste.

Art. 6.

Abrogazioni

1. La legge regionale 31 maggio 1980, n. 74 relativa a «Provvedimenti a favore della gelsibachicoltura veneta danneggiata da calamità naturali» modificata con la legge regionale 30 aprile 1981, n. 19, è abrogata.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 500 milioni per l'anno 1992, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo del fondo globale di cui al capitolo 80230 partita n. 12 «Interventi nel settore della bachicoltura» del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1992 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 11588 denominato «Interventi nel settore gelsibachicolo» con lo stanziamento di lire 500 milioni per competenza e per cassa.

2. Per l'anno 1993 e successivi, si farà fronte con la legge di approvazione del bilancio 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 20 gennaio 1992

CREMONESE

92R0340

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1992, n. 2.

Concessione di un contributo straordinario all'Associazione bellunesi nel mondo di Belluno per la realizzazione di una biblioteca museo dell'emigrazione.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6 del 21 gennaio 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di contribuire a realizzare un centro permanente per la documentazione e lo studio dell'emigrazione bellunese e veneta, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Associazione bellunese nel mondo di Belluno un contributo straordinario di lire 300.000.000 (trecentomilioni).

Art. 2.

1. Il contributo è erogato, in un'unica soluzione, con decreto del dirigente del Dipartimento emigrazione e immigrazione, previa esibizione del certificato di agibilità e su presentazione di perizia giurata contenente l'elenco delle opere eseguite, dell'arredo e delle attrezzature di dotazione nonché il rendiconto delle spese sostenute.

2. L'importo dell'acquisto dell'immobile, delle opere realizzate e delle attrezzature dovrà essere almeno doppio del contributo concesso.

3. L'Associazione dei bellunesi nel mondo di Belluno dovrà, inoltre, presentare copia conforme del contratto di acquisto dell'immobile e dell'atto di trascrizione dello stesso.

Art. 3.

1. All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, del fondo globale di cui al capitolo 8-30 partita n. 18 «Realizzazione biblioteca museo emigrazione» del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1991.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 è istituito il capitolo 61380 denominato «Contributo straordinario all'Associazione bellunesi nel mondo» di Belluno per la realizzazione di una biblioteca museo dell'emigrazione con lo stanziamento di lire 300 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 20 gennaio 1992

CREMONESE

92R0341

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1992, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12: «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6 del 21 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 19 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12

1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, non applica ai dirigenti di cui al comma 2 dello stesso articolo, nominati fra estranei all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, i quali possono essere trattenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 20 gennaio 1992

CREMONESE

92R0342

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1992, n. 4.

Acquisto immobile da destinare a sede unificata degli uffici regionali di Padova.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 28 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Acquisto sede uffici regionali

1. Nel quadro degli interventi volti all'unificazione delle sedi degli uffici regionali ubicati in ciascuna provincia del Veneto, con l'obiettivo di conferire efficienza ed economicità all'attività delle strutture amministrative, la Giunta regionale è autorizzata, previa opportuna ricerca sul mercato anche mediante pubblicazione sui giornali locali, ad acquistare una unità immobiliare con destinazione d'uso adeguata con relative pertinenze, completa di adeguate attrezzature tecnologiche, distribuita su una superficie sufficiente a garantire la razionale collocazione e gestione delle strutture, da destinare alla sede unificata degli uffici regionali siti in Padova, ubicata in zona fornita di idonee opere di urbanizzazione e dei necessari servizi per l'accesso e la mobilità.

2. L'acquisto dovrà avvenire al prezzo massimo di lire 20 miliardi, oltre I.V.A. nella misura di legge, nel rispetto dell'art. 25 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Procedure

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui al precedente articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni pluriennali di spesa per il biennio 1992-1993, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, terzo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 20 miliardi nel biennio 1992-1993 si provvede:

a) quanto a lire 3 miliardi mediante utilizzo ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, del fondo globale iscritto al capitolo 80230, partita n. 5 «Realizzazione sede unificata uffici regionali a Padova e Teolo» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991;

b) quanto a lire 10 miliardi per l'esercizio 1992 e lire 7 miliardi per l'anno 1993 mediante prelevamento dalla medesima partita n. 5 «Realizzazione sede unificata uffici regionali a Padova e Teolo» del fondo globale iscritto al capitolo 80230 del bilancio pluriennale 1991-1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 è istituito il capitolo 5114 denominato «Spese per l'acquisto di immobili da destinare a sede unificata degli uffici regionali di Padova» con lo stanziamento di lire 13 miliardi per l'anno 1992 e di lire 7 miliardi per l'anno 1993.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 24 gennaio 1992

CREMONESE

92R0343

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1992, n. 5.

Interventi di conservazione e mantenimento dei prati e dei prati-pascoli nelle aree montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 28 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione del Veneto, al fine di assicurare la difesa idrogeologica e la conservazione del paesaggio e dell'ambiente nei territori ricadenti nelle Comunità montane promuove, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, promuove la esecuzione di interventi volti alla manutenzione, allo sfalcio e alla pulitura dei prati e dei prati-pascoli nonché a sostegno della foraggicoltura.

Art. 2.

Programmi d'intervento

1. Le Comunità montane, entro il 30 novembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale un programma degli interventi di manutenzione, sfalcio e pulitura dei prati e dei prati-pascoli situati nel territorio di competenza, indicando le priorità d'intervento e di localizzazione.

Art. 3.

Aree di intervento

1. Gli interventi di manutenzione, sfalcio e pulitura riguardano prioritariamente:

a) i prati ed i prati-pascoli, abbandonati da almeno due anni situati al di sopra dei 1.000 metri di quota;

b) i prati ed i prati-pascoli, abbandonati da almeno due anni ad altitudine inferiore ai 1.000 metri ed aventi una pendenza superiore al 30%.

Art. 4.

Provvidenze

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1 concede alle Comunità montane contributi in conto capitale fino al massimo del 70% delle spese ritenute ammissibili, tra le quali può rientrare anche l'acquisto di mezzi meccanici necessari per la realizzazione degli interventi.

2. La Giunta regionale, sulla base delle richieste formulate dalle Comunità montane, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, predispone un piano annuale di riparto e provvede alle relative assegnazioni entro il 31 marzo.

3. Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 5.

Beneficiari

1. Le Comunità montane concedono a imprenditori singoli associati e ad altre forme associative che attuano interventi di sfalcio di prati, finalizzati a un razionale utilizzo delle proprie risorse aziendali contributi nella misura massima:

a) del 70% delle spese ritenute ammissibili per lo sfalcio dei prati aventi pendenza superiore al 30%;

b) del 50% delle spese di acquisto di appositi mezzi meccanici da utilizzare nei prati di cui al punto a).

2. Le Comunità montane, qualora i titolari dei fondi non provvedano allo sfalcio, manutenzione e pulitura dei prati e dei prati-pascoli, avvalendosi di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/1991, assegnano dette attività ai soggetti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta ed erogano le relative provvidenze.

3. Nella concessione dei benefici regionali è data priorità ai soggetti di cui al comma 1 residenti o aventi sede nei territori delle Comunità montane le quali provvederanno a inserire, nei programmi annuali di cui all'art. 2, le azioni previste dal presente articolo.

Art. 6.

Interventi diretti delle Comunità montane

1. Le operazioni di manutenzione, sfalcio e pulitura dei prati e dei prati-pascoli possono essere eseguite direttamente dalle Comunità montane competenti per territorio, qualora non vi siano richiedenti tra i soggetti indicati all'art. 5.

Art. 7.

Norma transitoria

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i contributi per gli interventi di sfalcio, pulitura e manutenzione dei prati o dei prati-pascoli, sulla base dei programmi redatti per il 1991 dalle Comunità montane, a norma della legge regionale 6 agosto 1987, n. 40.

2. Per l'anno 1992 le Comunità montane presentano i programmi di cui all'art. 2 entro il 30 aprile e la Giunta provinciale alle relative assegnazioni entro il 30 giugno.

Art. 8.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 6 agosto 1987, n. 40 «Contributi per la pulitura e lo sfalcio dei prati nei territori montani», nonché l'art. 33, comma 1 lettera a) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, fatti salvi i procedimenti amministrativi in atto.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede per lire 500 milioni mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, della partita n. 21 «Nuova disciplina degli interventi rivolti allo sfalcio dei prati nelle zone montane» iscritta al cap. 80230 «Fondo globale spese di investimento» dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1991.

2. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1992, il capitolo 13152 è incrementato di lire 500 milioni e assume la seguente nuova denominazione: «Interventi regionali per la conservazione e il mantenimento dei prati e dei prati-pascoli».

3. Per gli esercizi successivi al 1992 lo stanziamento del capitolo 13152 sarà determinato ai sensi dell'art. 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 24 gennaio 1992

CREMONESE

92R0344

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1992, n. 6.

Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 28 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale favorisce la protezione e conservazione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea e in attuazione dell'art. 69, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina gli interventi di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Art.

Piano regionale anticendi boschivi

1. La Giunta regionale, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvalendosi del personale del Corpo forestale dello Stato, d'intesa con il Corpo dei vigili del fuoco e sentite le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve e dell'Azienda regionale delle foreste per il territorio di competenza, predispose il Piano regionale anticendi boschivi, che viene approvato dal Consiglio regionale.

2. Il piano, che è sottoposto a revisione triennale con le modalità di cui al comma 1, individua gli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, indica la consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi stessi, stabilisce direttive per la riorganizzazione del servizio di sorveglianza e di spegnimento, per il rilevamento dei sinistri anche ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 1^o marzo 1975, n. 47, prevede criteri per la ricostituzione forestale, e determina le destinazioni delle riserve finanziarie.

Art. 3.

Strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi

1. Sono considerati strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:

a) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica con particolare riguardo a quella attuata nelle scuole, d'intesa con le autorità scolastiche;

b) l'impiego di essenze meno combustibili nei rimboschimenti, compatibilmente con le esigenze delle diverse zone boscate;

c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche puliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate per assicurare la percorribilità di uomini e mezzi;

d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo;

e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché le attrezzature per il sollevamento dell'acqua;

f) le torri e altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;

g) gli apparecchi di segnalazione e comunicazione, fissi e mobili;

h) i mezzi di trasporto;

i) la creazione di aree attrezzate per gli escursionisti;

l) ogni altra attrezzatura ritenuta idonea, ivi compresi mezzi aerei mediante convenzioni con enti pubblici e privati;

m) la formazione e l'addestramento, nei singoli comuni compresi nelle aree di cui al comma 4 dell'art. 5, degli aderenti alle associazioni di volontariato da adibire a pronto intervento.

Art. 4.

Attuazione del Piano

1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano regionale anticendi boschivi di cui all'art. 2, provvede alla realizzazione delle iniziative, alla esecuzione delle opere e all'acquisto dei mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, nonché alla elaborazione e aggiornamento della apposita cartografia.

Art.

Servizi anticendi boschivi

1. Il Corpo forestale dello Stato d'intesa con la Regione coordina le operazioni di sorveglianza, di avvistamento e spegnimento degli incendi.

2. La Regione, per il pronto intervento, può avvalersi, al fine di tutelare il patrimonio boschivo regionale dagli incendi, oltre del personale del Corpo forestale dello Stato, degli operai assunti dalla Regione e dall'Azienda regionale delle foreste (A.r.f.) e dalle Comunità montane e dagli enti di gestione dei Parchi anche delle guardie boschive dipendenti dai comuni, nonché di persone appartenenti ad associazioni di volontariato.

3. A tal fine la Regione assicura il coordinamento delle associazioni di volontariato di cui al comma 2 e determina le modalità di intervento.

4. Le associazioni di volontariato, al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente legge, debbono garantire l'operatività nelle aree delle comunità montane, dei Colli Euganei e dei Monti Berici e nelle altre aree boscate omogenee definite dal Piano regionale di cui all'articolo 2.

5. La Giunta regionale riconosce le associazioni di volontariato secondo i criteri di cui all'art. 9 della legge 27 novembre 1984, n. 58.

6. I volontari devono essere comunque in possesso dei seguenti requisiti:

a) età compresa tra i 18 e i 60 anni;

b) idoneità fisica accertata dall'Unità locale socio sanitaria da cui risulti la sana costituzione fisica.

Art. 6.

Incentivi al volontariato

1. Alle associazioni di cui all'art. 5 la Regione assicura la formula delle attrezzature infortunistiche personali e i mezzi anticendi.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per le spese di organizzazione e funzionamento delle associazioni medesime.

3. La concessione del contributo è subordinata all'impegno da parte delle associazioni di realizzare, tramite apposite convenzioni con la Giunta regionale, le attività di cui all'articolo 5.

4. La Regione provvede ad assicurare coloro che partecipano alle operazioni di prevenzione e di spegnimento o a corsi di formazione, addestramento e aggiornamento contro eventuali rischi da infortunio o di incidenti o danni a tezi legati allo svolgimento delle attività sopraindicate.

Art. 7.

Compiti della Giunta regionale

1. La Regione provvede alal ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, assumendo l'onere a proprio carico, nei limiti dello stanziamento previsto dalla presente legge, salvo recupero della spesa a carico dei responsabili individuati.

2. Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma del precedente comma, non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennità al proprietario.

3. La Giunta regionale, tramite il Dipartimento per le foreste e l'economia montana, cura la preparazione tecnica delle persone da impiegare nell'attività di prevenzione e spegnimento degli incendi.

Art. 8.

Opere di approvvigionamento idrico

1. Gli enti che provvedono alla realizzazione o alla straordinaria manutenzione degli acquedotti adiacenti ad aree boscate devono installare opportune prese d'acqua uniformate a quelle in uso nei mezzi dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato al fine dell'approvvigionamento idrico dei mezzi antincendio.

Art. 9.

Divieti e sanzioni

1. Il Dipartimento per le foreste e l'economia montana stabilisce i peridodi di maggiore pericolosità d'incendio, informandone gli enti e uffici interessati. Nei suddetti periodi sono vietati in tutti i terreni boscati, cespugli e vegetazione spontanea, ed entro la distanza di cento metri, le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio, a tale fine si applicano le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

2. Le zone boscate i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio e devono mantenere, in linea di massima, il preesistente tipo di bosco.

3. È vietato il pascolo fino alla completa rinnovazione del bosco.

4. Per la violazione ai divieti di cui ai precedenti commi, si applicano le sanzioni previste dalla legge 1º marzo 1975, n. 47.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 20 marzo 1975, n. 27;

b) l'articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40;

c) la lettera b), del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 limitatamente alle parole: «della difesa dei boschi dagli incendi»;

d) il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 limitatamente alle parole: «A tal fine la Giunta regionale cura che il territorio del parco sia ricompreso per intero nell'ambito di un unico distretto antincendio».

Art. 11.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri per l'anno 1991.

2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 giugno 1976, n. 335, all'onere di lire 1.000.000.000 per l'anno 1992 si provvede con la legge di bilancio 1992 alla cui entrata in vigore la spesa stessa resta subordinata.

Art. 12.

Norma finale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme della legge 1º marzo 1975, n. 47.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 24 gennaio 1992

CREMONESE

92R0345

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1992, n. 7.

Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci del fiume Adige e Brenta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 28 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di tutelare la salute pubblica dai danni derivanti dall'inquinamento dell'acqua dei fiumi Adige e Brenta, la Regione Veneto concede contributi al Comune di Chioggia nel triennio 1991-1993, per la realizzazione di specifici interventi di salvaguardia.

2. Per la finalità di cui al comma 1, è consentito il ripristino annuale dei pennelli stagionali in destra e in sinistra delle foci dei fiumi Adige e Brenta per la deviazione al largo della corrente superficiale dei due corsi d'acqua, al fine di allontanare gli effetti derivanti dall'inquinamento.

Art.

Modalità dell'intervento

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per il triennio 1991-1993, un finanziamento annuale di lire 500 milioni.

2. Al fine di ottenere il contributo, il Comune di Chioggia presenta alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno del triennio predetto il progetto esecutivo delle opere da realizzare corredato dalla necessaria documentazione.

3. Il contributo è concesso con il decreto di approvazione delle opere previo parere favorevole, anche sotto il profilo ambientale, della Commissione tecnica regionale - Sezione opere pubbliche, a norma della legge regionale 16 agosto 1934, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, dell'importo di lire 500 milioni iscritto alla partita n. 17 del fondo globale di cui al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno 1991;

b) mediante utilizzo degli importi iscritti nella medesima partita 17 del fondo globale di cui al capitolo 80230 per gli anni 1992 e 1993.

2. Nello stato di previsione delle spese del Bilancio è istituito il capitolo 53042 denominato «Contributo in conto capitale al Comune di Chioggia per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige Brenta, con lo stanziamento di lire un miliardo per l'anno 1992 e lire 500 milioni per l'anno 1993.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Per l'anno 1991 il Comune di Chioggia in sede di prima applicazione presenta alla Giunta regionale entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il progetto così come previsto dal precedente comma 2 dell'art. 2.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 24 gennaio 1992

CREMONESE

92R0346

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1992, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, recante: «Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia"».

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 28 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17

1. L'art. 4 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, è così sostituito:

«Art. 4 - Programmi attuativi e relazioni al Consiglio regionale.

1. Sulla base degli obiettivi e delle linee guida del Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, la Giunta regionale, in relazione ai finanziamenti disponibili, predispone e approva, sentita la competente Commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta, programmi annuali degli interventi da attuare.

2. Ove maturino condizioni finanziarie e giuridiche per un intervento previsto in diverse annualità, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, che lo approva, il «Piano pluriennale degli interventi previsti».

3. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione semestrale sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, evidenziando, in termini di costi-efficacia, l'utilizzo dei finanziamenti disponibili.

4. In sede di approvazione del Bilancio consuntivo annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione illustrativa dell'utilizzo degli stanziamenti per la realizzazione degli interventi».

Art.

Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia.

1. Nella legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, le parole «Piano direttore» e «Piano guida» sono sostituite con le parole «Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 24 gennaio 1992

CREMONESE

92R0347

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1992, n. 9.

Norme per la partecipazione all'associazione «Teatro stabile del Veneto - Carlo Goldoni».

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 28 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo di attività culturali tese al sostegno e alla diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione con particolare riferimento all'ambito regionale la regione del Veneto partecipa all'Associazione «Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni».

Art.

Partecipazione

1. La partecipazione della Regione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che all'Associazione aderiscano Comuni di Venezia Padova;

b) che l'Associazione non abbia fini di lucro.

Art.

Statuto

1. Lo Statuto dell'Associazione sarà approvato dalla Giunta regionale e dovrà prevedere:

a) l'attività di progettazione e di produzione d'iniziativa teatrali con particolare riferimento al Veneto;

b) la programmazione nei teatri sedi stabili dell'Associazione nonché, previa convenzione, in altri teatri agibili con capienza non inferiore ai 300 posti, con particolare indirizzo al teatro regionale veneto d'arte e di tradizione nonché al teatro nazionale;

c) la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri artistici e tecnici;

d) la valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;

e) il sostegno all'attività di ricerca e di sperimentazione, anche in collaborazione con le università, nonché alle connesse attività editoriali;

f) la gestione di teatri agibili con capienza non inferiore ai 300 posti, ivi comprese le sedi stabili, in forma convenzionata e alla condizione che non vengano a costituirsi oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Associazione;

g) la collaborazione con gli enti pubblici per la celebrazione di eventi di rilievo culturale regionale e nazionale;

h) la designazione da parte della Giunta regionale di almeno due componenti del Consiglio di amministrazione e di un componente del Collegio dei revisori dei conti;

i) la presenza di una direzione artistica di comprovata qualificazione professionale per l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività culturali teatrali e o dell'organizzazione teatrale.

Art. 4.

Contribuzione

1. La Giunta regionale è autorizzata a versare all'Associazione all'atto della sua costituzione, la quota di sottoscrizione del fondo di dotazione nell'importo di L. 100.000.000.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a versare all'Associazione il contributo di gestione per l'anno 1992 di L. 800.000.000, pari al 50 per cento del contributo complessivo a carico della Regione e dei comuni di Padova e Venezia.

3. Per gli esercizi successivi il contributo di gestione sarà determinato con legge di bilancio, ferma restando la percentuale sopraindicata.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di L. 900.000.000 per l'anno 1992, si provvede:

quanto a L. 100.000.000 mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 19, quinto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, della partita n. 4 «Partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni» del fondo globale per le spese correnti iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991 e istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1992 del cap. 70032 denominato «Quota regionale di sottoscrizione del fondo di dotazione dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni», con lo stanziamento di L. 100.000.000;

quanto a L. 800.000.000, mediante prelevamento per pari importo della stessa partita n. 4 del fondo globale per le spese correnti iscritto al cap. 89210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del cap. 70036 denominato «Contributo annuale di gestione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni» con lo stanziamento di L. 800.000.000.

2. Per gli esercizi successivi al 1992 lo stanziamento del cap. 70036 verrà determinato con la legge annuale di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 24 gennaio 1992

CRIMONEST

92R0348

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1992, n. 10.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12: «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione».

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 3 del 28 gennaio 1992

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, comma 1, dello statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il consenso alla dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione, disposta dall'art. 4.

Art. 1.

Modifica dell'art. 177 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12

1. L'art. 177 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:

«Art. 177 - Personale responsabile di strutture presso la Presidenza del Consiglio e dei gruppi consiliari.

1. Al responsabile della segreteria particolare del Presidente del Consiglio si applica la normativa vigente per il responsabile della segreteria particolare del Presidente della Giunta regionale.

2. Al responsabile della segreteria particolare di ciascuno degli altri componenti l'ufficio di Presidenza si applica la normativa vigente per i responsabili delle segreterie particolari dei componenti la Giunta regionale.

Ai responsabili dei gruppi consiliari fino a 7 consiglieri e a quelli dei gruppi composti da almeno 8 consiglieri spetta, ove titolari di retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico rispettivamente spettante al funzionario e al dirigente regionale preposto alla direzione di Ufficio e servizio».

Art. 2.

Modifica dell'art. 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12

1. L'art. 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:

«Art. 178 - Assegnazione di personale e uffici dei gruppi consiliari.

1. Il personale occorrente per il funzionamento dei gruppi consiliari è scelto esclusivamente fra dipendenti pubblici, appartenenti al ruolo regionale o comandati dallo Stato o da altri enti pubblici.

2. A ogni gruppo consiliare è assegnato personale nel numero secondo i seguenti criteri:

gruppi da 1 consigliere: 2 unità;
da 2 a 3 consiglieri: 3 unità;
da 4 a 5 consiglieri: 4 unità;
da 6 a 7 consiglieri: 5 unità;
da 8 a 10 consiglieri: 6 unità;
da 11 a 15 consiglieri: 8 unità;
da 16 a 20 consiglieri: 10 unità;
da 21 a 25 consiglieri: 12 unità,
oltre 24 consiglieri: 15 unità.

3. Fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori senza diritto da parte dei gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la differenza di trattamento tra la qualifica prevista dalla tabella «B» allegata alla presente legge e quella prescelta, ai gruppi consiliari medesimi compete personale nel numero e con le qualifiche indicate nella medesima tabella «B» o equiparate.

4. Per i dipendenti regionali, con qualifica di Dirigente generale regionale e di Dirigente regionale, assegnati ai gruppi consiliari, l'indennità prevista dall'art. 95 è determinata dai rispettivi presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge previsti in L. 150.000.000 per il 1991 si provvede facendo riferimento al capitolo 30 del bilancio della Regione per l'esercizio corrente: per gli anni successivi si farà riferimento allo stesso capitolo o a quello corrispondente.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 24 gennaio 1992

CREMONESE

92R0349

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1992, n. 11.

Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 9 del 31 gennaio 1992)

(Omissis).

92R0350

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1992, n. 12.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 9 del 31 gennaio 1992)

(Omissis).

92R0351

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1992, n. 13.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 9 del 31 gennaio 1992)

(Omissis).

92R0352

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1992, n. 16.

Amministrazione straordinaria di alcuni enti regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 39 del 23 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I consigli di amministrazione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (ERSA) e dell'Istituto regionale per l'apprendimento (IRPA) e le commissioni amministratrici dell'Azienda regionale delle foreste (ARF) e dell'Azienda per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia-Romagna (ARIS) sono sciolte. È altresì sciolto il comitato esecutivo dell'ERSA.

2. Le competenze degli organi di amministrazione indicati al comma 1 sono esercitate:

a) per l'ERSA, ARF e ARIS, da un ufficio di presidenza composto dal presidente e dai vice presidenti di ciascun Ente, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per l'IRPA, dal presidente dell'Ente medesimo.

3. I direttori degli Enti indicati al comma 2, lettera a), partecipano alle riunioni dei rispettivi uffici di presidenza con voto consultivo ed esercitano le funzioni di segretario dei medesimi collegi.

4. Il direttore dell'IRPA assiste il presidente nell'adozione degli atti deliberativi, esprime sui medesimi il proprio parere consultivo e sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.

5. Ferme restando le disposizioni concernenti l'esecutività degli atti, sono adottate previo conforme parere della Giunta regionale, ovvero dell'assessore a tal fine delegato, le seguenti deliberazioni dell'amministrazione straordinaria:

a) alienazioni, acquisti, forniture ed appalti di importo superiore a 100 milioni;

b) contributi superiori a 80 milioni;

c) incarichi professionali;

d) assunzioni temporanee o acquisizioni di personale con procedure di mobilità e disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale.

6. Durante il regime di amministrazione straordinaria non possono essere effettuate assunzioni o assegnazioni di personale a favore degli Enti indicati al comma 1, fatte salve le assunzioni temporanee previste dall'art. 17 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27 e le acquisizioni di personale attraverso procedure di mobilità.

7. Ogni tre mesi l'Assessore regionale competente per materia fornisce alla commissione consiliare competente informazioni sull'andamento dell'amministrazione straordinaria.

8. L'amministrazione straordinaria prevista dai precedenti commi ha durata di mesi 12 dall'entrata in vigore della presente legge. Essa cessa anche precedentemente a tale termine qualora intervengano leggi regionali di riordino o soppressione degli Enti indicati al comma 1.

9. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio regionale provvede alla elezione dei componenti degli organi di amministrazione straordinaria previsti dalla presente legge, con votazione adottata a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto, è eletto il più anziano di età.

10. Alle nomine di cui al comma 9 non si applica l'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1980, n. 18.

Art.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 marzo 1992

BOSELLI

92R0448

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1992, n. 17.

Proroga della durata in carica degli organi delle aziende di promozione turistica.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 39 del 23 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. In attesa dell'emanazione della legislazione di riordino dell'organizzazione turistica regionale e, comunque, per non oltre un anno dalla data della loro scadenza, gli organi delle Aziende di promozione turistica nominati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 14 e 16 della legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2, concernente la organizzazione turistica della regione Emilia-Romagna, sono prorogati in carica nella loro composizione attuale.

Art.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 31, comma secondo, dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 marzo 1992

BOSELLI

92R0449

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1992, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 4 del 27 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sarà approvato per legge il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992, comunque, non oltre il 29 febbraio 1992 il bilancio 1991, secondo gli stati di previsione e con le modalità di cui alla legge regionale 3 aprile 1991, n. 6 e successive modifiche.

Art.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1992. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 16 gennaio 1992

CLEMENTE DI SAN LUCA

92R0220

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1992, n. 16.

Modifica della legge regionale 19 agosto 1983, n. 28 recante norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Marche n. 31 del 20 marzo 1992

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I commi quarto, quinto e sesto dell'art. 22 della legge regionale 19 agosto 1983, n. 28 sono sostituiti dai seguenti:

«In caso di smarrimento o distruzione della licenza deve essere richiesta una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa.

La licenza di pesca nelle acque interne, rilasciata ai termini dell'art. 3 del regio decreto legge 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni, consente l'esercizio della pesca nei limiti e nel rispetto della presente legge.

Agli stranieri che ne facciano richiesta con le modalità previste dall'art. 23 è rilasciata la licenza di tipo D prevista dal regio decreto legge 1183/1938».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 25 della legge regionale 28/1983 è sostituito dal seguente:

«La licenza di pesca di tipo A, B e C di cui al regio decreto legge 1183/1938 ha validità per sei anni dalla data del rilascio, quella di tipo D ha validità per tre mesi».

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 16 marzo 1992

GIAMPAOLI

92R0453

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1992, n. 2.

Modifica del quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1986, n. 19.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino Ufficiale della regione Calabria n. 24 del 20 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 19/1986, viene sostituito dal seguente:

«I provvedimenti della Giunta regionale con cui vengono ammessi a riscatto i servizi ai fini previdenziali vanno adottati secondo un ordine di priorità stabilito in misura inversamente proporzionale al tempo intercorrente al collocamento a riposo del dipendente».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 16 marzo 1992

RHODIO

92R0447

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 gennaio 1992, n. 1.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9, «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la Disciplina del commercio».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 4 febbraio 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6794 del 18 novembre 1991;

EMANA

il seguente regolamento:

Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9, «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la «Disciplina del commercio».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 gennaio 1992

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1992
Registro n. 1, foglio n. 168*

Art. 1.

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9, è così sostituito:

«1. È consentito l'esercizio congiunto negli stessi locali:

- a) del commercio all'ingrosso e del commercio al minuto di beni non di largo e generale consumo;
- b) del commercio all'ingrosso e delle forme speciali di vendita di cui all'art. 28 della legge;
- c) del commercio al minuto per la tabella merceologica VI/A e dell'attività di somministrazione di bevande in osterie, bar ed enoteche;
- d) del commercio al minuto per la tabella merceologica VII e dell'attività di somministrazione di bevande nonché di pasti e bevande in bar, caffè e pasticcerie;
- e) del commercio al minuto per la tabella merceologica XIV/5 e dell'attività di somministrazione di pasti e bevande in pizzerie.».

Art. 2.

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9, è così sostituito:

«1. I membri supplenti vengono nominati con la stessa procedura prevista per i membri effettivi.

2. I membri che senza giustificato motivo non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive debbono essere sostituiti.

3. La procedura di rinnovo della commissione è avviata dall'assessore competente in materia almeno tre mesi prima della data di scadenza.

4. La commissione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

5. Il voto può essere segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti.».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'art. 55 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 9 del 1980 è così sostituito:

«3. Gli esercizi con autorizzazione amministrativa per la tabella merceologica VIII, che entro il 31 dicembre 1992 non abbiano raggiunto la superficie minima prescritta, decadono dal diritto di cui al comma 1 e ogni ampliamento realizzato dopo tale data è soggetto al nulla osta provinciale di cui all'art. 18 della legge.»

Art. 4.

1. L'art. 80 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 9 del 1980 è così sostituito:

«1. Al fine di rispettare le esigenze di carattere unitario connesse con l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione di carburanti sulla rete autostradale nazionale, per il rilascio di nuove autorizzazioni relative ad impianti ubicati lungo le autostrade, ad eccezione di quelle relative a modifiche di impianti, vengono sentiti anche i pareri del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), della società autostradale e del ministero delle finanze.

2. Qualora i pareri non pervengano entro 90 giorni dalla richiesta si intende non sussistere interesse contrario al rilascio dell'autorizzazione.»

Art. 5.

1. L'art. 87 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 9 del 1980 è così sostituito:

«1. Presso ogni impianto deve essere esposto, in modo ben visibile, un cartello riportante le seguenti indicazioni:

- a) orario di servizio giornaliero;
- b) impianto abilitato al servizio notturno più vicino.

2. In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno festivo, o per ferie, deve essere inoltre esposto, in modo ben visibile, un cartello riportante le seguenti indicazioni:

- a) i due impianti più vicini aperti percorrendo la strada in ambedue i sensi;
- b) l'impianto abilitato al servizio notturno più vicino.

Il disposto di cui al presente articolo deve essere osservato anche dagli impianti dotati di apparecchiature «self-service».

92R0309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 gennaio 1992, n. 4.

Regolamento di esecuzione sulle modalità di accesso all'impiego provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 4 febbraio 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Viste le deliberazioni della giunta provinciale n. 18 del 13 gennaio 1992 e n. 171 del 20 gennaio 1992;

Revoca:

il proprio decreto n. 3 del 20 gennaio 1992 ed

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il numero, il tipo e le modalità di svolgimento delle prove di esame e determina i criteri generali di valutazione dei titoli per l'accesso all'impiego provinciale.

2. Il presente regolamento non si applica al personale insegnante ed assistente della formazione professionale, dell'addestramento professionale agricolo forestale e delle scuole materne.

CAPO I

ESPLETAMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

Art. 2.

Contenuto del bando di concorso

1. Nel bando di concorso sono da indicare:

- a) i posti messi a concorso ed il relativo profilo professionale;
- b) il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
- c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione al concorso;
- d) la documentazione da presentare per l'ammissione al concorso;
- e) il programma ed il tipo delle prove di esame nonché gli eventuali testi su cui vertono gli esami.

Art. 3.

Numero e tipo delle prove di esame

1. Nei concorsi per l'accesso alla sesta, settima, ottava e nona qualifica funzionale i candidati ammessi sono sottoposti, oltre ad una prova orale, ad una o due prove scritte, di cui una eventualmente a contenuto pratico, che vertono su più argomenti o compiti attinenti alle materie di esame.

2. Nei concorsi per l'accesso alla quarta e quinta qualifica funzionale i candidati ammessi sono sottoposti, oltre ad una prova orale, ad una prova scritta o pratica. La prova scritta o pratica può svolgersi anche sulla base di questionari o tests attitudinali.

3. Nei concorsi per l'accesso alla prima, seconda e terza qualifica funzionale i candidati ammessi sono sottoposti ad un esame-colloquio o ad un test attitudinale, eventualmente integrati con una prova pratica.

Art. 4.

Modalità di svolgimento degli esami

1. La durata massima della prova scritta o pratica per l'accesso alle qualifiche funzionali sesta, settima, ottava e nona è determinata dalla commissione di esame in non meno di quattro e non più di sei ore, elevabile per le prove pratiche dei profili professionali del personale tecnico ad otto ore.

2. La durata massima della prova scritta o pratica nonché dei tests attitudinali per l'accesso alla prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale è determinata dalla commissione di esame in non più di quattro ore.

3. La verifica dei risultati dei questionari e dei tests attitudinali può essere fatta a mezzo di idonea strumentazione automatizzata.

4. Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratiche è sufficiente, salvo particolari esigenze di vigilanza, la presenza di due componenti della commissione di esame ovvero di un membro e del segretario.

5. Tra la data delle prove di esame e l'invito scritto alle medesime deve intercorrere un periodo non inferiore a quindici giorni. L'invito avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di avviso di ricevimento non firmato si presume come data di ricevimento la data dell'avviso sottoscritto dall'agente postale e risultante dalla busta o dall'avviso di ricevimento.

6. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2, 3, 4 e le prove di esame si svolgono secondo la normativa statale.

CAPO II

CORSO CONCORSO

Art. 5.

Assunzione mediante corso concorso

1. Per l'accesso a profili professionali le cui mansioni richiedono una preparazione specifica non soddisfatta da quella fornita dalla scuola o dalla formazione professionale può essere bandito un concorso pubblico consistente in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti determinati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.

Il numero dei candidati ammessi al corso concorso può superare fino al venti per cento il numero dei posti messi a concorso. Per l'ammissione al corso concorso i candidati sono sottoposti ad una selezione sulla base della valutazione dei titoli e ad una prova d'esame, da indicarsi nel bando e da sostenersi davanti alla commissione esaminatrice. Al termine del corso i candidati sono sottoposti alle prove di esame previste dagli articoli 3 e 4.

I criteri e le ulteriori modalità di svolgimento del corso concorso stabilite nel relativo bando.

4. Rimangono in vigore le speciali già previste per determinate categorie di personale.

CAPO III

RECLUTAMENTO MEDIANTE PROVE SELETTIVE

Art. 6.

Graduatorie

1. L'accesso ai profili professionali della prima, seconda, terza e quarta qualifica funzionale può avvenire mediante superamento di test attitudinali o prova pratica e prova orale secondo l'ordine di apposita graduatoria permanente per ogni profilo e gruppo linguistico.

Con decreto dell'assessore provinciale del personale può essere autorizzata la formazione di apposite graduatorie per uffici o servizi o zone territoriali delimitate.

La graduatoria permanente è aggiornata mensilmente al primo di ogni mese sulla base delle domande pervenute all'ispettorato del personale entro le ore dodici del quindicesimo giorno del mese precedente. Le domande possono essere inviate anche mediante il servizio postale con lettera raccomandata, purché pervengano all'ufficio postale ricevente dell'amministrazione entro il medesimo giorno.

4. La graduatoria è formata sulla base della valutazione di titoli ai sensi dell'art. 10. La valutazione dei titoli di servizio avviene a cadenza semestrale al primo gennaio e al primo luglio di ogni anno. Non si tiene conto del servizio maturato nel semestre precedente alle suindicate date.

La graduatoria mensile è resa immediatamente esecutiva con l'approvazione da parte dell'ispettore del personale. La graduatoria viene depositata nell'ufficio competente per la gestione della relativa graduatoria e pubblicata all'albo del palazzo provinciale in cui ha sede l'ufficio medesimo.

6. Le domande per l'inserimento nella graduatoria devono essere confermate, a pena di decadenza, entro il biennio dal primo inserimento nella graduatoria, qualora l'aspirante entro tale biennio non abbia instaurato un rapporto di servizio presso l'amministrazione provinciale.

7. Il personale di ruolo, in possesso dei requisiti di anzianità richiesti per accedere ad un profilo di una qualifica superiore, può chiedere di essere inserito nella relativa graduatoria. La riserva dei posti è calcolata, di regola, con riferimento ai posti che vengono coperti nell'anno solare.

8. Il personale provvisorio o supplente in servizio, assunto nel rispetto di una graduatoria, ha titolo di precedenza, tenuto conto dell'anzianità di servizio, nella graduatoria permanente. Il personale provvisorio o supplente che abbia già superato positivamente le prove selettive di cui al comma 1 è assunto in ruolo al termine del rapporto di servizio provvisorio o supplente appena risulti vacante un posto e vi sia la necessità della copertura dello stesso, sempre nel rispetto dell'anzianità di servizio.

9. I concorrenti che, senza giustificato motivo, non si sottopongono alla prova selettiva o non superano la prova vengono cancellati dalla graduatoria e possono ripresentare la domanda di ammissione, decorsi sei mesi dalla cancellazione.

10. Il personale provvisorio o supplente in servizio, in caso di non superamento della prova selettiva o di assenza alla medesima, senza giustificato motivo, rimane in servizio fino alla fine dell'incarico in atto.

Art. 7.

Prove selettive

1. Nel bando con cui si indice il reclutamento mediante prove selettive sono da indicare:

- a) il profilo professionale;
- b) il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla prova selettiva;

c) le modalità di presentazione delle domande di ammissione alla prova selettiva;

d) la documentazione da presentare per l'ammissione alla prova selettiva;

e) il programma di esame nonché gli eventuali testi su cui verte la prova selettiva;

f) le modalità di espletamento della prova selettiva.

2. Le prove selettive di cui al comma 1 devono garantire la parità di trattamento dei concorrenti sulla base di fattori di valutazione identici o comunque equivalenti.

3. La convocazione alle prove selettive è disposta da parte del direttore dell'ufficio competente sulla base delle richieste dei singoli servizi, nel rispetto dei posti disponibili e dei posti da occupare con personale appartenente alle categorie protette, seguendo la graduatoria di cui all'art. 6.

4. Il numero di candidati convocati non può superare il quintuplo dei posti da coprire o di cui si prevede la copertura entro i dodici mesi successivi.

5. Al termine di ogni selezione i candidati sono inseriti in apposito elenco, nel rispetto della graduatoria di cui all'art. 6, con indicazione dell'idoneità conseguita o meno. L'elenco, datato e firmato dai membri della commissione e dal segretario, è affisso per almeno giorni sette nel luogo di svolgimento delle prove selettive e nell'albo del palazzo provinciale in cui ha sede l'ufficio competente.

6. Qualora alle prove selettive risultasse idoneo un numero di candidati superiore ai posti da coprire, i candidati in soprannumero sono nominati in prova al verificarsi di ulteriori vacanze entro due anni dalla selezione effettuata, seguendo la graduatoria di cui al comma 5.

7. Qualora le prove selettive consistano in più di una, il candidato acquisisce l'idoneità, se supera ciascuna di esse.

Art. 8.

Nomina in ruolo

1. I candidati utilmente selezionati a seguito della presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione all'impiego pubblico provinciale, sono nominati in prova con decreto dell'assessore provinciale del personale man mano che si liberano i relativi posti in organico.

CAPO IV

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Art. 9.

Valutazione dei titoli e degli esami nei concorsi

1. Per l'accesso ai singoli profili professionali mediante concorso o corso concorso pubblico valgono i seguenti criteri di valutazione dei titoli e degli esami:

valutazione complessiva dell'esame di concorso: ottanta per cento;

b) valutazione del titolo di studio richiesto per l'accesso: dieci per cento, di cui nel bando può essere riservato fino al tre per cento a titoli di specializzazione non richiesti per l'accesso, da indicarsi espressamente nel bando medesimo;

c) esperienza professionale nel settore o in settori affini: fino al dieci per cento (l'uno per cento per ogni periodo quadrimestrale).

2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 la commissione esaminatrice può determinare, nella prima seduta, criteri particolari per la valutazione dei titoli.

Art. 10.

Valutazione dei titoli per il reclutamento mediante prove selettive

1. Per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 6 vengono attribuiti i seguenti punti:

a) punti venti per la valutazione del titolo di studio richiesto per l'accesso, da attribuirsi nel rispetto dei seguenti criteri:

1) per ogni decimo di media superiore al voto sei è attribuito mezzo punto; in caso di voto espresso in trentesimi o sessantesimi si procede per analogia;

2) in mancanza dell'indicazione di voti, il titolo di studio è valutato con zero punti;

3) in caso di titolo di studio con giudizio complessivo, si applica la seguente tabella di corrispondenza:

giudizio complessivo numerico	voto
ottimo	dieci
distinto	nove
buono	otto
soddisfacente	sette
sufficiente	sei

4) in caso di presentazione di più titoli di studio viene valutato il titolo di studio richiesto per l'accesso o, in mancanza di quest'ultimo, il titolo di studio immediatamente superiore;

b) punti venti per l'esperienza professionale, da attribuirsi nel rispetto dei seguenti criteri:

1) la professione esercitata oppure il servizio prestato con mansioni corrispondenti oppure equiparabili sono valutati in ragione di punti due per anno (un punto per ogni periodo semestrale); per i profili professionali che prevedono il titolo di studio minimo ai fini dell'accesso al servizio provinciale, viene valutata qualsiasi attività lavorativa;

2) nel caso di profili professionali che prevedono l'equiparazione tra anni scolastici e anni di esperienza professionale, per coloro che sostituiscono l'assolvimento della scuola con l'esperienza professionale, si procede alla riduzione del numero degli anni di esperienza professionale valutabili per un numero di anni scolastici corrispondenti;

c) punti dodici per la disoccupazione limitatamente ai periodi d'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento, in ragione di un punto per ogni periodo bimestrale;

d) punti dodici in caso di percezione da parte della famiglia dell'aspirante del sussidio di minimo vitale, sempreché tale sussidio venga percepito in modo continuativo per almeno sei mesi;

e) punti sei per ogni figlio minore a carico.

2. L'approvazione di ulteriori criteri di valutazione particolari è demandata alla giunta provinciale.

CAPO V NORME FINALI

Art. 11

Documenti da presentare dal personale in servizio

1. Il personale già in servizio provinciale al momento della nomina in ruolo è esonerato dalla presentazione dei documenti già consegnati all'amministrazione in sede di assunzione in servizio.

Art. 12.

Processo verbale

1. Di tutte le operazioni della commissione di esame viene redatto per ogni seduta un processo verbale che è sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione di esame. Il processo verbale contenente il risultato finale del concorso, del corso concorso e del reclutamento è sottoscritto da tutti i membri della commissione d'esame e dal segretario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 gennaio 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1992

Registro n. 3, foglio n. 123

92R0310

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare scianamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 330.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 180.000</td> </tr> </table> <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 60.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 42.000</td> </tr> </table> <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 185.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 100.000</td> </tr> </table>	annuale	L. 330.000	semestrale	L. 180.000	annuale	L. 60.000	semestrale	L. 42.000	annuale	L. 185.000	semestrale	L. 100.000	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 60.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 42.000</td> </tr> </table> <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 185.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 100.000</td> </tr> </table> <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 635.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 350.000</td> </tr> </table>	annuale	L. 60.000	semestrale	L. 42.000	annuale	L. 185.000	semestrale	L. 100.000	annuale	L. 635.000	semestrale	L. 350.000
annuale	L. 330.000																								
semestrale	L. 180.000																								
annuale	L. 60.000																								
semestrale	L. 42.000																								
annuale	L. 185.000																								
semestrale	L. 100.000																								
annuale	L. 60.000																								
semestrale	L. 42.000																								
annuale	L. 185.000																								
semestrale	L. 100.000																								
annuale	L. 635.000																								
semestrale	L. 350.000																								

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza G. Verdi, 10 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 111 1300 26092 *

L. 1.200